



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 27 febbraio 2015 n.24

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 51 della Legge 23 dicembre 2014 n.219;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.32 adottata nella seduta del 10 febbraio 2015;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REVOCA DEI RIMBORSI DELL'IMPOSTA SULLE IMPORTAZIONI

Art. 1

(Segnalazioni di operazioni commerciali dubbie)

1. Le Autorità di controllo e vigilanza e gli Uffici della Pubblica Amministrazione, qualora nell'ambito delle proprie funzioni d'istituto e competenze, acquisiscano informazioni precise e circostanziate e comunque indizi, su operazioni commerciali intercorse tra operatori economici esteri ed operatori economici sammarinesi, tali da far ipotizzare – allo stato degli atti - che le stesse possano essere oggettivamente o soggettivamente inesistenti o artificialmente poste in essere al fine di eludere il pagamento dei tributi nel paese dell'operatore economico estero o in territorio sammarinese, o per ottenere indebiti crediti d'imposta o rimborsi all'esportazione o, comunque, tali da far ipotizzare che il contribuente sammarinese, nei rapporti di interscambio con operatore estero, non abbia adoperato la diligenza dovuta in relazione al suo *status* di operatore professionale, ne danno comunicazione alla Commissione di cui all'articolo 4 ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 5 e all'Ufficio Tributario.
2. La comunicazione di cui al comma 1 indica i nominativi degli operatori economici sia esteri che sammarinesi, specificando ove possibile, anche per dati aggregati, le transazioni e gli anni a cui le stesse si riferiscono.
3. L'attività di controllo e verifica sugli operatori economici è effettuata dall'Ufficio Tributario in relazione alle transazioni intervenute in periodi d'imposta accertabili ai sensi dell'articolo 15 del Decreto 29 novembre 2004 n. 163 e successive modifiche.

Art. 2

(Procedimento amministrativo)

1. L'Ufficio Tributario, ricevuta la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 1, informa l'operatore economico sammarinese - a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno - che è stata

avviato nei suoi confronti il procedimento volto ad accertare la regolarità, la sussistenza soggettiva e/o oggettiva delle transazioni commerciali poste in essere, indicando le informazioni che hanno comportato l'avvio del procedimento.

2. L'Ufficio Tributario, con la comunicazione di cui al comma 1, può chiedere all'operatore di produrre, entro dieci giorni dal ricevimento della stessa, documentazione fiscale e commerciale, nonché ogni altra informazione e documentazione utili ai fini della verifica di cui all'articolo 1, comma 1.

3. Il termine di cui al comma che precede può essere prorogato su istanza dell'operatore economico per giustificati motivi, per un ulteriore termine massimo di venti giorni.

Art. 3 *(Istruttoria)*

1. L'Ufficio Tributario, ricevuta la documentazione di cui all'articolo 2, comma 2, procede ad una istruttoria preliminare della pratica, all'esito della quale redige una scheda riepilogativa nella quale riporta in sintesi l'elenco della documentazione acquisita e gli esiti dei controlli documentali effettuati.

2. La scheda di cui al comma che precede è trasmessa dall'Ufficio Tributario alla Commissione per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 5.

3. La Commissione ha facoltà di:

- chiedere all'operatore economico, ulteriori integrazioni documentali e chiarimenti;
- convocare soggetti diversi dall'operatore economico a conoscenza di fatti di rilievo ai fini della decisione di cui ai successivi articoli 5 e 6;
- promuovere ulteriori attività informative e conoscitive, avvalendosi degli uffici della Pubblica Amministrazione competenti, in particolare del Nucleo Antifrode, e della Collaborazione con Amministrazioni Estere.

Art. 4 *(Commissione per la verifica del diritto al rimborso)*

1. La Commissione è composta da:

- Direttore Ufficio Tributario o Funzionario suo delegato, con funzione di Presidente;
- Dirigente Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle Attività Economiche o Funzionario suo delegato;
- Dirigente dell'Ufficio Centrale di Collegamento o Funzionario suo delegato.

2. La Commissione, ai fini dell'espletamento delle attività demandate, si avvale dell'Ufficio Tributario al quale sono, altresì, assegnate le funzioni di segreteria.

Art. 5 *(Pronuncia della Commissione sul procedimento)*

1. La Commissione, acquisite le informazioni ed effettuati i controlli ritenuti utili, delibera:

- a) la revoca del rimborso dell'imposta sulle importazioni e la restituzione delle somme indebitamente usufruite come rimborso, anche mediante la sospensione del pagamento dell'imposta sulle importazioni, qualora siano emersi elementi che mettano in dubbio la regolarità delle operazioni commerciali esaminate, dandone altresì adeguata segnalazione all'Autorità Giudiziaria;
- b) l'archiviazione della pratica se, a seguito dell'istruttoria condotta ai sensi degli articoli precedenti, non siano emersi elementi o circostanze che legittimano l'adozione del provvedimento di revoca del rimborso;
- c) l'applicazione, qualora accerti irregolarità nelle transazioni commerciali, di una sanzione pecuniaria amministrativa in percentuale del 3% sull'imponibile delle transazioni contestate.

2. I provvedimenti di cui al comma che precede sono comunicati dalla Commissione di cui all'articolo 4, per il tramite dell'Ufficio Tributario, all'operatore economico con raccomandata a.r. presso la sua sede legale.

Art. 6
(Ricorsi)

1. Contro il provvedimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), l'operatore economico può presentare ricorso in opposizione alla Commissione entro trenta giorni dal suo ricevimento, ai sensi dell'articolo 10 del Decreto n. 163/2004 e successive modifiche e dell'articolo 21 della Legge 22 dicembre 1972 n. 40.

2. La Commissione si pronuncia sul ricorso proposto entro sessanta gg. dal suo ricevimento, dando comunicazione della relativa decisione all'operatore economico mediante raccomandata a.r..

3. Decorso inutilmente il termine per il ricorso in opposizione suindicato o espletato quanto previsto ai commi precedenti, l'Ufficio Tributario adotta i provvedimenti conseguenti ovvero emette nei confronti dell'operatore sammarinese avviso di pagamento per la restituzione dell'eventuale imposta già rimborsata, applicando altresì le connesse sanzioni ed interessi previsti dal Decreto Delegato 17 ottobre 2006 n. 108.

4. Nel caso previsto all'articolo 5, comma 1, lettera c), l'Ufficio Tributario, contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 5, comma due, emette la sanzione pecuniaria amministrativa.

5. Le sanzioni pecuniarie amministrative previste dal presente decreto delegato sono impugnabili ai sensi del Titolo IV della Legge 28 giugno 1989 n. 68, fatta eccezione per le sanzioni pecuniarie amministrative di importo superiore ad Euro 10.000,00 che sono impugnabili a norma del Titolo II della medesima legge.

Art. 7
(Revoca rimborsi conseguenti a procedimenti giudiziari)

1. Nel caso in cui l'Ufficio Tributario sia informato dall'Autorità Giudiziaria di procedimenti penali aperti nei confronti di operatori economici sammarinesi per ipotesi di reato di truffa o falsa fatturazione di cui alla Legge 7 giugno 2010 n. 99, riguardanti transazioni commerciali a fronte delle quali l'operatore sammarinese ha percepito dei rimborsi d'imposta, l'Ufficio Tributario trasmette prontamente alla Commissione l'informativa ricevuta dall'Autorità Giudiziaria.

2. La Commissione, esaminata la documentazione inoltrata dall'Ufficio Tributario ed acquisita ogni ulteriore informazione reputata utile, decide se revocare i rimborsi accordati, con le procedure e le modalità di cui all'articolo 5, lettera a).

3. Se la Commissione decide di revocare il rimborso, comunica all'operatore, per il tramite dell'Ufficio Tributario, il provvedimento adottato.

Art.8
(Efficacia)

1. Le disposizioni del presente decreto delegato, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), sono applicabili alle segnalazioni ricevute dall'Ufficio Tributario, per le quali non siano state ancora ultimate le attività di controllo e verifica, né per le quali sia stato ancora adottato alcun provvedimento.

Art. 9
(Contenziosi pendenti)

1. Gli operatori economici che alla data di entrata in vigore del presente decreto delegato abbiano già presentato azione dinanzi all'Autorità Giudiziaria avverso i provvedimenti di revoca di

rimborsi adottati dall'Ufficio Tributario, possono richiedere il riesame della pratica dinanzi alla Commissione di cui all'articolo 4, producendo tutta la documentazione, anche successiva all'adozione del provvedimento di revoca e al ricorso in opposizione presentato, comprovante la regolarità delle transazioni effettuate. La richiesta di riesame della pratica alla Commissione sospende le azioni esecutive di riscossione da parte del Dipartimento di Esattoria di Banca Centrale della Repubblica di San Marino.

2. La Commissione, acquisiti i nuovi elementi ed effettuati i controlli ritenuti utili con le forme e le modalità previste dall'articolo 5, delibera:

- la conferma della revoca del rimborso dell'imposta sulle importazioni;
- la revoca, anche parziale, del provvedimento di disconoscimento del rimborso già adottato dall'Ufficio Tributario.

3. Se i nuovi elementi prodotti dall'operatore economico non dimostrano pienamente la regolarità delle operazioni commerciali e, tuttavia, non sono sufficienti a giustificare il provvedimento di revoca del rimborso, la Commissione valuta la possibilità di definire la pendenza con l'operatore economico mediante transazione, la cui efficacia è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione da parte del Congresso di Stato. Con sottoscrizione dell'accordo transattivo, la Commissione dispone anche la sospensione dell'esecutorietà del provvedimento di revoca.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 27 febbraio 2015/1714 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Gian Franco Terenzi – Guerrino Zanotti

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini